

BREVE NOTA SULLA LEGITTIMITÀ DELL'APPLICAZIONE DELLA SCIENZA PSICHIATRICA E PSICOLOGICA NELLE CAUSE DI NULLITÀ MATRIMONIALE PER INCAPACITÀ PSICHICA NELL'ACCEZIONE GIURISPRUDENZIALE

1. Utilizzazioni della psichiatria e psicologia nelle perizie giudiziali

Nella normativa processuale circa le cause di nullità matrimoniale per l'incapacità psichica originariamente si è posto il problema della mediazione solo della scienza psichiatrica, specialmente se si tiene conto della formulazione del c. 1982¹ del Codice Pio-Benedettino, il quale richiedeva l'intervento dei periti per il difetto del consenso per «amentia»². Infatti, anche se la

¹ Cf. c. 1982 CIC/1917: «Etiam in causis defectus consensus ob amentiam, requiratur suffragium peritorum, qui infirmum, si casus ferat, eiusque acta quae amentiae suspicionem ingerunt, examinent secundum artis praecepta; insuper uti testes audiri debent periti qui infirmum antea visitaverint».

Cf. anche art. 139 dell'Istr. *Provida Mater*: «In causis impotentiae et defectus consensus ob amentiam requirendum est suffragium peritorum (cf. cc. 1976-1982)».

² L'«amentia» nel c. 1982 veniva intesa nel senso legale-canonistico e non quello psichiatrico dell'«amenza», cioè «a livello di sintomo di una forma tossinfettiva acuta» o di «una sindrome organica a genesi esogena e tossinfettiva» - cf. D. DE CARO, *Trattato di psichiatria*, Torino 1979, 245. Tuttavia la nosografia psichiatrica

norma esplicitamente non specificava il campo scientifico della competenza dei periti, la menzione dell'amentia induceva la prassi giudiziale a richiedere in proposito soltanto il parere dei medici psichiatri³. Questa prassi fu in seguito confermata in modo esplicito dall'art. 151 della Istruzione *Provida Mater*, secondo cui nelle cause per «amentia»⁴ e in relazione alla gravità del caso si erano dovuti nominare due medici «qui in

ca attuale adopera soltanto il termine «demenza», come ad es. demenza alcolica, epilettica, luetica, multiinfartuale, pre-senile, traumatica - cf. U. FORNARI, *Psicopatologia e psichiatria forense*, Torino 1989, 724. Anche il più recente *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-IV™)*, Washington 1994, 133-155 prevede alcuni tipi di «dementia», ad es. «Dementia of the Alzheimer Type, Vascular Dementia, Dementia Due to Parkinson's Disease», ecc.

L'«amentia» quindi nel testo normativo indicava tutte le specie di perturbazioni delle facoltà mentali, dovute a cause patologiche, che inducevano di per sé la mancanza abituale dell'uso di ragione.

Nella giurisprudenza rotale essa venne coniata con il nome di «amentia in sensu contractuali» - cf. c. SABATTANI, sent. 24 febbraio 1961, n. 4; SRRD LIII, 118: «Quando deficit huiusmodi maturitas iudicii sufficiens ad matrimonium intelligendum vel eligendum, sive id proveniat ex habituali alienatione animi, sive ex ex-turbatione transeunti, sive ex psychica debilitate, habetur amentia in sensu contractuali».

³ Come periti nelle sentenze più spesso venivano menzionati «medici», o «periti in medicina», «in re psychiatrica» oppure «in re neuropsychiatrica» - cf. c. PASQUAZI, sent. 19 dicembre 1950, n. 2; SRRD XLII, 677; c. BRENNAN, sent. 14 novembre 1957, n. 3; SRRD XLIX, 725.

Cf. E. BELENCHÓN, *La prueba pericial en los procesos de nulidad de matrimonio. Especial estudio de la jurisprudencia del Tribunal de la Sagrada Rota Romana*, Pamplona 1982, 179-182.

⁴ Si nota anche nelle recenti decisioni, l'uso del termine «amentia». Cf. per esempio c. BOCCAFOLA, sent. 27 febbraio 1989, n. 9; RRD LXXXI, 156: «III. De amentia viri, seu saltem de eius defectu discretionis iudicii».

scientia psychiatrica peculiariter sint versati»⁵, e quindi non quelli di altre specializzazioni⁶.

Tuttavia dopo l'allocuzione di Pio XII alla Rota Romana, del 3 ottobre 1941, in cui venne giudicata «cosa lodevole e segno di assidua e larga indagine» la prassi riscontrata in qualche sentenza rotale «di addurre alcune teorie presentate come nuovissime da moderni psichiatri e psicologi», perché la giurisprudenza ecclesiastica «non può né deve trascurare il genuino progresso delle scienze che toccano la materia morale e giuridica»⁷, si può osservare il crescente ruolo nelle

⁵ Art. 151: «In causis amentiae unus vel, pro casus gravitate, duo medici deputentur, qui in scientia psychiatrica peculiariter sint versati, cauto tamen ut excludantur qui sanam (catholicam) doctrinam hac in re non profiteantur».

⁶ Cf. c. JANASIK, sent. 27 luglio 1941, n. 8; SRRD XXXIII, 673: «Attamen in subiecta materia nonnisi periti iudicium attendendum est, nam quodlibet argumentum a scientia psychiatrica non deductum, facile elidi potest, et propterea prudentissima lex can. 1982 requirit, quod in causa defectus consensus ob amentiam periti infirmum eiusve acta, quae amentiae suspicionem ingerunt, examinentur secundum artis praecepta. Secundum autem art. 151 Instr. S.C. de disc. sacram. diei 15 augusti 1936 unus peritus deputari potest, dummodo in scientia psychiatrica peculiariter sit versatur et sanam, catholicam doctrinam hac in re profiteatur».

Cf. anche c. LEFEBVRE, sent. 25 luglio 1964, n. 13; SRRD LVI, 653: «Periti autem in casu vere periti intelligendum est, scilicet aut professores aut psychiatrae in nosocomiis, non autem tantummodo manicomiorum directores, qui labore mere administrativo generalius detinentur, nec exinde sufficienti pollent experientia».

⁷ Pio XII, *Allocutio ad Praelatos Auditores ceterosque Officiales et Advocatos Tribunalis S. Romanae Rotae*, n. 1, in AAS 33 (1941) 423.

Come si deduce dal commento di P. FELICE, in *Apollinaris* 15 (1942) 205, si trattava della sentenza c. WYNEN, del 25 febbraio 1941, la quale tra l'altro esponeva anche la «doctrina modernae psychologiae» circa la necessità di percepire e di ponderare il valore sociale, etico e giuridico del matrimonio (SRRD XXXIII, 146, n. 4).

cause concernenti l'incapacità psichica anche della mediazione della scienza psicologica. Si deve però constatare che nella giurisprudenza rotale all'inizio si trattò per lo più di qualche riferimento alla psicologia sperimentale⁸ che delle perizie psicologiche, le quali venivano accettate in seguito, e precisamente quando erano già ammesse nelle istanze inferiori⁹, e poi, anche nelle istanze presso la Rota Romana¹⁰.

In questo modo si è arrivati a riaffermare nell'ambito giurisprudenziale in maniera quasi endiadica la necessità di procedere nelle cause per l'incapacità psichica «ad tramitem scientiarum psychologiae et psychiatrae»¹¹, evidenziando uguale rilevanza di ognuna delle

⁸ Cf. per es. c. CANALS, sent. 1 giugno 1966, n. 2; SRRD LVIII, 377; c. ANNÉ, sent. 31 gennaio 1970, n. 8; SRRD LXIII, 101.

Cf. V. BARTOCETTI, *De causis matrimonialibus*, Romae 1950, 186, ed art. 151 dell'Instr. *Provida Mater*: «Praesertim damnosae sunt doctrinae Freudianae psychanalysis quae tamen quandoque et medicos catholicos inficiunt». In modo simile P. FELICI, *Summa psychanalyseos lineamenta ejusque compendiosa refutatio*, Signiae 1937, 68 ss.: «Crisis systematis et methodi Psychanalystarum».

⁹ Così per es. c. DE JORIO, sent. 19 luglio 1967, n. 12; SRRD LIX, 608-609: «Saram vero iam tempore initi cum actore matrimonii fuisse psychopathicam Iohannes R. Cavanagh, vir psychologiae vere peritus, iure coegit ex universis causae actis».

Cf. anche c. ROGERS, sent. 31 gennaio 1970, n. 10; SRRD LXII, 116; c. BEJAN, sent. 10 novembre 1971, n. 7; SRRD LXIII, 849; c. PARISELLA, sent. 8 maggio 1980, n. 16; RRD LXXII, 331.

¹⁰ Cf. c. SERRANO, sent. 30 aprile 1974, n. 22; RRD LXVI, 317: «Eidem perito Prof. Filippi <psychologo> debetur crisis reliquarum relationum peritalium, quae inserviet ad illas rectius perpendendas».

Cf. anche c. DI FELICE, sent. 16 giugno 1979, n. 4; RRD LXXI, 358; c. RAAD, sent. 13 novembre 1979, n. 23, in *Monitor Ecclesiasticus* 105 (1980) 43.

¹¹ Cf. per es. c. ANNÉ, 31 gennaio 1970, n. 8; SRRD LXXII, 101: «Cum in causis matrimonialibus ob defectum consensus motis perpendantur oportet synthemata tum mentis constitutive con-

due discipline, e di conseguenza, anche dei periti «in re psychologica et/vel psychiatrica»¹².

Nel campo matrimoniale canonico non si osserva quindi, come ad esempio nel campo penale non canonico, diffidenza alcuna riguardo alla perizia psicologi-

turbatae tum exercitii perturbati intellectus vel liberi arbitrii, *ad tramitem scientiae psychologiae et psychiatricae*, — agitur enim de causa definienda vi synthematum ex actis desumptorum — maximi faciendae sunt conclusiones peritorum qui principiis ethicae christianae adhaerent et doctrina et usu exercitati magna gaudent auctoritate».

Cf. anche c. ANNÉ, sent. 26 gennaio 1971, n. 8; SRRD LXIII, 71; c. BEJAN, sent. 1 dicembre 1971, n. 8; SRRD LXIII, 929; c. STANKIEWICZ, sent. 31 maggio 1979, n. 6; RRD LXXI, 310.

¹² Cf. c. ANNÉ, sent. 11 marzo 1975, n. 2; SRRD LXVII, 95: «Enucleatio abnormis «personalitatis», uti dicitur, contrahentis — ob quam incapax existimatur sibi assumendi onera coniugalitatis —, recte fieri nequit absque huiusmodi anamnesi valde accurata et integra, iudicio, denique, peritorum — non tantum psychiatricarum sed et psychologorum — in materia proprie versatorum submittanda».

Cf. anche c. LEFEBVRE, sent. 31 gennaio 1976, n. 8; RRD LXVIII, 41; c. STANKIEWICZ, sent. 15 giugno 1978, n. 13; RRD LXX, 34; c. POMPEDDA, sent. 16 luglio 1979, n. 5; RRD LXXI, 424; c. BRUNO, sent. 17 dicembre 1982, n. 8; RRD LXXIV, 651; c. EGAN, sent. 1 marzo 1984, n. 4; RRD LXXV, 157; c. HUOT, sent. 2 maggio 1985, n. 9; RRD LXXVI, 227; c. COLAGIOVANNI, sent. 27 giugno 1986, n. 8; RRD LXXVIII, 415; c. SERRANO, sent. 29 ottobre 1987, n. 6; RRD LXXIX, 576; c. CIVILI, sent. 12 aprile 1989, n. 9; RRD LXXXI, 254; c. STANKIEWICZ, sent. 30 ottobre 1990, n. 10; RRD LXXXII, 758.

Rimane pertanto pacifico che nelle cause matrimoniali per incapacità psichica «CIC iubet peritorum psychologorum aut psychiatricorum operam exquirendam esse (cf. cann. 1680 et 1474)» - c. RAGNI, sent. 15 gennaio 1991, n. 5; RRD LXXXIII, 5.

Infatti nell'ambito forense canonico il concetto del «mentis morbus» (c. 1680) è usato nel senso lato - cf. A. STANKIEWICZ, *La configurazione processuale del perito e delle perizie nelle cause matrimoniali per incapacità psichica*, in *Monitor Ecclesiasticus* 117 (1992) 220.

ca, nè il timore «che lo psicologo occupandosi di parecchie aree che sono di competenza anche del giudice penale, affiancandosi a lui nel giudizio possa alla fine vanificare la pretesa punitiva dello Stato»¹³, fino al divieto della perizia psicologica che fosse diretta a valutare «il carattere» e «la personalità» dell'imputato, «la tendenza» a delinquere e «le qualità psichiche indipendenti da cause patologiche»¹⁴.

D'altra parte nella prassi giudiziaria penale le perizie psichiatriche ricorrono, e talvolta esclusivamente, all'indagine psicologica, e perciò i confini tra psichiatria e psicologia di fatto rimangono «sfumati»¹⁵.

Il timore che le perizie psicologiche potrebbero dissolvere o almeno notevolmente ridurre in ogni caso l'imputabilità del reo nel processo penale, può essere motivo di mancata fiducia riguardo a questo par-

¹³ G. GULOTTA, *Psicologia e processo: lineamenti generali*, in AA.Vv., *Trattato di psicologia giudiziaria nel sistema penale*, Milano 1987, 9.

¹⁴ *Ibid.* Cf. anche G.L. PONTI, *La perizia psichiatrica e psicologica nel quadro della legge penale*, in AA.Vv., *Trattato di psicologia giudiziaria*, 627.

Anche l'art. 220 comm. 2 del nuovo Codice di proc. penale ital. del 1988, tranne «ai fini di esecuzione della pena o della misura di sicurezza» non ammette le perizie per stabilire «l'abitudine o la professionalità nel reato, la tendenza a delinquere, il carattere e la personalità dell'imputato e in genere le qualità psichiche indipendenti da cause patologiche».

¹⁵ G. GULOTTA, *La questione imputabilità*, in AA.Vv., *Trattato di psicologia giudiziaria*, 139.

Cf. H. GÖPPINGER, *Das Gutachten*, in AA.Vv., *Handbuch der forensischen Psychiatrie*, II, Berlin - Heidelberg - New York 1972, 1943; P. CORSO, *Periti e perizie (dir. proc. pen.)*, in *Enciclopedia del Diritto*, XXXIII, Milano 1983, 90; F. DE FAZIO, *La valutazione del danno alla persona in psichiatria forense*, in AA.Vv., *La psichiatria forense speciale*, Milano 1990, 13.

ticolare mezzo di prova. Invero, nelle sentenze penali talvolta viene sottolineato che «gli psicoanalisti tendono a disconoscere nell'individuo l'esistenza della capacità di esercitare la propria libera volontà», mentre la legge «ha sempre insistito sull'esercizio della libera volontà»¹⁶.

Questo pericolo «di dare agli elementi psicologici valore decisivo»¹⁷, esiste anche nel campo matrimoniale canonico, in cui la giurisprudenza nota che «in re psychologica facilius errandi aperitur via et multis arbitriis materia subiecta esse potest»¹⁸. Infatti nella metodologia delle scienze viene osservato che «in psicologia sussistono metodi sperimentali e confusione concettuale»¹⁹. D'altronde la coesistenza di diversi modelli

¹⁶ G. GULOTTA, *Psicoanalisi e responsabilità penale*, Milano 1973, 41.

Anche in un'altra sentenza si sostiene «che i deterministi e qualche psicoanalista considerano le azioni umane totalmente influenzate e controllate dagli istinti e dall'inconscio, causate e determinate senza alcun potere dell'uomo per controllarle o scegliere la propria linea di condotta in ogni circostanza», mentre «la legge penale e la responsabilità sono basate al contrario sul fatto che un essere umano è mentalmente libero di esercitare una scelta tra possibili linee di condotta nei confronti di altre condannate dalla legge e per questa ragione è moralmente e legalmente responsabile», a meno che non siano presenti «le condizioni psicologiche richieste per l'esercizio del libero arbitrio a causa di disturbi mentali» (*ibid.*, 42).

¹⁷ P. FELICI, *Oratio in Pontificia Universitate Lateranensi*, in *Communicationes* 8 (1976) 213.

¹⁸ Così c. FELICI, sent. 3 dicembre 1957, n. 7; SRRD XLIX, 791; P. FELICI, *Indagine psicologica e cause matrimoniali*, in *Communicationes* 5 (1973) 110.

¹⁹ G. HALLET, *Accenni Wittgensteiniani su problemi metodologici nelle scienze*, in AA.VV., *Teoria e metodo delle scienze*, Roma 1981, 305.

paradigmatici e di aspetti teoretici contrastanti anche in psichiatria non permette «interpretazioni uniformi ed univoche generalizzazioni teoriche»²⁰.

Ciò nonostante si è consolidato nella giurisprudenza rotale il ricorso alle perizie psicologiche²¹ considerando che l'incapacità psichica ha in se le cause che intaccano le facoltà intellettive e volitive. Pertanto nell'acquisire la certezza morale (cf. c. 1608, § 1) in questa materia «peritorum investigatione psychologica — piuttosto — est utendum»²².

²⁰ M. BERTOLINO, *La crisi del concetto di imputabilità: prospettive giuridico-penali*, in AA.VV., *Trattato di psicologia giudiziaria*, 153.

Infatti secondo SZASZ «la psichiatria è caratterizzata da una pletora di teorie e prassi diverse in concorrenza tra loro e che spesso si escludono a vicenda. Sotto questo rispetto, va ammesso francamente che la psichiatria è più simile alla religione e alla politica che alla scienza» - *Il mito della malattia mentale* (tr. it.), Milano 1966, 153.

²¹ Cf. J.M. SERRANO RUIZ, *La pericia psicológica realizada solamente sobre los autos de la causa: legitimación, elaboración y valoración canónica*, in *Curso de derecho matrimonial y procesal canónico para profesionales del foro*, X, Salamanca 1992, 525-553; A. MCGRATH, *At the Service of the Truth: Psychological Sciences and Their Relation to the Canon Law of Nullity of Marriage*, in *Studia canonica* 27 (1993) 379-400.

²² In questo modo c. COLAGIOVANNI, sent. 20 luglio 1985, n. 6; RRD LXXVII, 389: «Cum certitudo acquiri debeat de defectu discretionis iudicii attingente facultatem intellectivam vel/et volitivam, peritorum investigatione psychologica est utendum».

In proposito cf. G. VERSALDI, *Elementa psychologica matrimonialis consensus. Momentum iuridicum vitae affectivae, praesertim subconsciae, eiusdemque influxus in intellectum et voluntatem*, in *Periodica* 71 (1982) 198 ss.

2. Osservanza dei principi dell'antropologia cristiana nell'utilizzo dei risultati della psichiatria e psicologia

Si tratta tuttavia del corretto impiego della psicologia scientifica²³, come del resto della psichiatria, nell'attività giudiziale ecclesiale, specialmente riguardo ai giudizi di attribuzione di causa e di responsabilità, in modo che nell'esame dello psichismo umano, come ribadiva Pio XII, non si perda l'unità trascendente dell'uomo e l'autonomia della sua libertà e responsabilità²⁴.

L'osservanza di questi principi dell'antropologia teologica o cristiana deve assicurare il corretto uso delle scienze umane da cui non si può prescindere nelle diverse attività ecclesiali.

Il Concilio Vaticano II infatti riconosce che gli esperti nelle scienze, soprattutto biologiche, mediche, sociali e psicologiche possono portare un grande contributo al bene del matrimonio e della famiglia ed alla

²³ Anche nel caso giudiziale canonico si tratta di «psicologia giuridica» nell'accezione più comune, e cioè di «quel settore di psicologia che si occupa di quelli aspetti della amministrazione della giustizia e dell'attività del potere giudiziario che hanno interesse o significato psicologico» - A. QUADRIO, *Psicologia giuridica e psicologia giudiziaria*, in AA.Vv., *Psicologia e problemi giuridici*, Milano 1991, 3.

Tuttavia il contesto giudiziario nel campo canonico non viene costituito dall'indagine sui processi intellettuali, emotivi o relazionali degli operatori della giustizia, bensì riguarda le parti nelle cause di nullità matrimoniale e talvolta anche i testimoni.

²⁴ PIO XII, *Allocutio iis qui interfuerunt conventui internationali quinto de psychotherapia et psychologia*, 13 aprile 1953, in AAS 45 (1953) 279.

Cf. O. HEGGELBACHER, *Kirchenrecht und Psychoanalyse. Fragen um die Wichtigkeit von Ehe*, in AA.Vv., *Diaconia et Jus*, München - Paderborn - Wien 1973, 105.

pace delle coscienze²⁵. Il progresso di queste scienze, e soprattutto di quella psicologica, dà all'uomo la possibilità di una migliore conoscenza di sé²⁶ attraverso «la conoscenza della struttura psichica umana e dei dinamismi interpersonali»²⁷ e può quindi fornire un valido contributo alla valutazione della «maturità psicologica ed affettiva» per una responsabile scelta dello stato di vita e per assunzione dei rispettivi obblighi che tale stato comporta²⁸.

D'altra parte si avverte che nel campo giudiziale canonico sotto il nome del progresso delle scienze umane, e specialmente della psicologia e della psichiatria, talvolta si cerca di introdurre nuove fattispecie e nuove impostazioni che «non sempre — sono — corrette»²⁹ a causa della confusione tra elementi psicologici e giuridici e della mancata distinzione metodologica

²⁵ CONC. VAT. II, Cost. pastorale sulla Chiesa nel mondo contemporaneo *Gaudium et spes*, 52, in AAS 58 (1966) 1074: «Qui scientiis, praecipue biologicis, medicis, socialibus et psychologicis eruditi sunt, multum bono matrimonii et familiae, pacique conscientiarum inservire possunt, si collatis studiis diversas condiciones honestae ordinationi procreationis humanae faventes, penitus elucidare conentur».

²⁶ *Ibid.*, 5, 1028: «Progredientes scientiae biologicae, psychologicae et sociales non solum homini ad meliorem sui cognitionem opem ferunt, sed ipsum etiam adjuvant ut, technicis methodis adhibitis, in vitam societatum directe influxum exerceat».

²⁷ L.S. FILIPPI, *Maturità umana e celibato: problemi di psicologia dinamica e clinica*, Brescia 1973², 33.

²⁸ CONC. VAT. II, Decr. sul rinnovamento della vita religiosa *Perfectae caritatis*, 12, in AAS 58 (1966) 708.

Cf. L.M. RULLA, *Antropologia della vocazione cristiana, I, Basi interdisciplinari*, Casale Monferrato 1988, 257 ss.

²⁹ GIOVANNI PAOLO II, *Allocutio ad Sacrae Romanae Rotae Decanum, Praelatos Auditores, Officiales et Advocatos novo litibus iudicandis ineunte anno*, 4 febbraio 1980, n. 8, in AAS 72 (1980) 177.

tra le diverse scienze³⁰. Tuttavia malgrado gli abusi e la leggerezza che si riscontrano frequentemente in questa materia, «non si può (far) prescindere — come avverte Giovanni Paolo II — dai reali ed innegabili progressi delle scienze biologiche, psicologiche, psichiatriche e sociali», poiché in tal modo «si contraddirebbe il valore stesso che si vuol tutelare, che è il matrimonio realmente esistente, non quello che ne ha solo la parvenza, essendo nullo in partenza»³¹.

Spetta quindi al giudice non solo «conoscere bene la legge, penetrando nello spirito per saperla applicare», ma anche «studiare le scienze ausiliarie, specialmente quelle umane, che permettono una approfondita conoscenza dei fatti e soprattutto delle persone», per saper trovare «l'equilibrio tra l'inderogabile difesa della indissolubilità del matrimonio e la doverosa attenzione alla complessa realtà umana del caso concreto»³².

³⁰ Cf. O. FUMAGALLI CARULLI, *Diritto canonico e psicologia*, in AA.Vv., *Psicologia e problemi giuridici*, Milano 1991, 287; A. QUADRIO, *Aspetti psicologici del matrimonio*, in *Psicologia e problemi giuridici*, 302.

È interessante notare che lo stesso *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-IV)* avverte che i concetti clinici implicati nella categorizzazione dei disturbi mentali possono essere irrilevanti in sede giuridica, cioè «to legal judgments, for example, that take into account such issues as individual responsibility, disability determination, and competency» (XXVII).

³¹ GIOVANNI PAOLO II, *Allocutio ad Praelatos Auditores S. Romanae Rotae coram admissos*, 26 gennaio 1984, n. 8, in AAS 76 (1984) 648.

Cf. V.J. SUBIRA GARCÍA, *Orientaciones de Magisterio Pontificio sobre la aplicación de la psicología en las causas de nulidad matrimonial*, in *Curso de derecho matrimonial y procesal canónico para profesionales del foro*, IX, Salamanca 1990, 157 ss.

³² GIOVANNI PAOLO II, *Allocutio* (cf. nt. 31), 26 gennaio 1984, n. 8, 648-649.

Sull'importanza della scienza psicologica e psichiatrica nella trattazione delle causae matrimoniali per l'incapacità psichica, si è pronunciato in modo incisivo Giovanni Paolo II nella allocuzione al Tribunale della Rota del 5 febbraio 1987, indicando che essa esige «l'aiuto di esperti in tali discipline», i quali devono valutare «secondo la propria competenza, la natura e il grado dei processi psichici che riguardano il consenso matrimoniale e la capacità della persona ad assumere gli obblighi essenziali del matrimonio»³³. In modo esplicito il Pontefice ha riaffermato la legittimità applicativa nelle cause matrimoniali delle perizie psicologiche, accanto a quelle psichiatriche³⁴, menzionandole assieme nella allocuzione al medesimo Tribunale del 25 gennaio 1988, nella quale ha messo in guardia il giudice ecclesiastico contro l'«uso scorretto delle perizie psichiatriche e psicologiche» che porta il rischio di cadere nella prospettiva deterministica ed immanentistica³⁵.

Anche se nel magistero pontificio non si osserva la diffidenza aprioristica verso le menzionate perizie, nondimeno per il loro legittimo e corretto uso nelle

³³ GIOVANNI PAOLO II, *Allocutio ad Rotae Romanae Auditores coram admissos*, 5 febbraio 1987, n. 2, in AAS 79 (1987) 1454.

³⁴ Cf. A. STANKIEWICZ, *La configurazione processuale del pe-rito e delle perizie* (cf. nt. 12), 217-230.

³⁵ GIOVANNI PAOLO II, *Allocutio ad Romanae Rotae Auditores simul cum Officialibus et Advocatis coram admissos, anno forensi ineunte*, 25 gennaio 1988, n. 3, in AAS 80 (1988) 1180.

Si deve notare che questi due discorsi del S. Padre di solito vengono riportati in quasi tutte le sentenze rotali che trattano la nullità del matrimonio per incapacità psichica. Anzi viene attribuito loro il valore di interpretazione autentica del c. 1095, nn. 2-3. Cf. in proposito c. DE LANVERSIN, sent. 3 febbraio 1988, n. 3; RRD LXXX, 68-69; c. BURKE, sent. 18 luglio 1991, Wayne Castren-Soth-Benden., n. 3; c. STANKIEWICZ, sent. 27 febbraio 1992, Bonaëren., n. 12.

cause matrimoniali è stata posta una condizione essenziale, che consiste nel rigoroso adempimento della loro preliminare verifica da parte del giudice ecclesiastico alla luce della antropologia cristiana, la quale deve compiere una mediazione tra le categorie delle scienze umane psicologiche e psichiatriche, contenute nelle perizie, e quelle canoniche, dottrinali e giurisprudenziali, che vengono implicate nel caso specifico, sottoposto al pronunziamento giudiziale³⁶. La verifica³⁷ riguarda gli elementi fondamentali che entrano nel concetto della incapacità psichica al matrimonio sacramentale (c. 1095, nn. 1-3), cioè di normalità, maturità e di libertà³⁸.

Questi elementi dell'incapacità canonica non possono essere stabiliti sullo sfondo di «una riproposizio-

³⁶ Cf. A. STANKIEWICZ, *La valutazione delle perizie nelle cause matrimoniali per incapacità psichica*, in *Monitor Ecclesiasticus* 117 (1993) 263-287; Id., *La convertibilità delle conclusioni peritali nelle categorie canoniche*, in *Monitor Ecclesiasticus* 119 (1994) 353-384.

³⁷ È bene rilevare che nel campo forense canonico non si pone il problema della simulazione, ossia della produzione volontaria dei disturbi psichici con l'intento di ottenere la dichiarazione di nullità matrimoniale, o dei disturbi fittizi.

In proposito cf. L. CONTI - D. TOSCHI - G.F. PLACIDI - L. DEL-
L'OSSO, «*Malati senza malattia*»: i disturbi fittizi e la simulazione, in AA.Vv., *Diagnosi psichiatrica e DSM-III-R. Aspetti clinici e prospettive medico-legali*, Milano 1989, 113-126; S. FERRACUTI, *Simulazione e malattie simulate*, in AA.Vv., *Psichiatria forense generale e penale*, Milano 1990, 671-702.

³⁸ Tra i numerosi commenti ai discorsi di GIOVANNI PAOLO II alla Rota Romana del 1987 e del 1988 cf. G. VERSALDI, *Momentum et consecratoria allocutionis Ioannis Pauli II ad auditores Romanae Rotae diei 5 februarii 1987*, in *Periodica* 77 (1988) 109-148; *Animadversiones quaedam relate ad allocutionem Ioannis Pauli II ad Romanam Rotam diei 25 ianuarii 1988*, in *Periodica* 78 (1989) 243-260.

ne ideale della persona umana»³⁹, ma sulla realtà umana caratterizzata dalla presenza di forze contrastanti, anche se convergenti nel costituire l'unità dell'essere personale, e dalla coscienza cristiana del peccato, che indica «la radice del nostro non-potere, proprio là, dove è l'origine stessa della nostra libertà e delle nostre capacità»⁴⁰. In altre parole: l'antropologia cristiana o teologica pur «se presenta la conflittualità latente in tutte le forze e in tutti gli aspetti della persona umana, ricorda anche come tutta la vita spirituale è sospinta verso l'unificazione sempre più profonda di tutto l'essere, di ognuno con Cristo, con se stesso, e con gli altri»⁴¹. In tale visione integrale dell'uomo le difficoltà esistenziali della vita coniugale provenienti «dagli istinti e dalle passioni della sua natura «carnale», umano-terrena (cf. Rom. 8, 12s.; 13, 14)»⁴², non possono essere addebitati soltanto «a meccanismi psicologici, il cui funzionamento viene inteso in senso deterministico, con la conseguenza di uno sbrigativo ricorso alle deduzioni delle scienze psicologiche e psichiatriche per reclamare la nullità del matrimonio»⁴³.

In questa dimensione, quindi, la normalità non si identifica «con la capacità di ricevere e di offrire la possibilità di una piena realizzazione nel rapporto col

³⁹ G. COLZANI, *Antropologia teologica. L'uomo: paradosso e mistero*, Bologna 1989², 67.

⁴⁰ *Ibid.*, 349.

⁴¹ T. GOFFI, *Natura e caratteristiche della prassi cristiana*, in AA.VV., *Corso di morale, I, Vita nuova in Cristo*, Brescia 1983, 380.

⁴² R. SCHNACKENBURG, *Il messaggio morale del Nuovo Testamento, II, I primi predicatori cristiani* (tr. it.), Brescia 1990, 55.

⁴³ GIOVANNI PAOLO II, *Allocutio ad Rotae Romanae Praelatos auditores coram admissos*, 28 gennaio 1991, n. 5, in AAS 83 (1991) 951.

coniuge», ma comporta soltanto «la capacità di tendere ai valori trascendenti», la quale viene compromessa solo «nelle forme più gravi di psicopatologia»⁴⁴; la maturità non significa «il punto d'arrivo dello sviluppo umano», ma «il punto minimo di partenza per la validità del matrimonio»⁴⁵; ed infine, la libertà della persona non si identifica con la libertà effettiva, ma con la libertà sostanziale, che può essere intaccata solo dalle «forme più gravi di psicopatologia»⁴⁶.

La libertà creaturale della persona, infatti, «in quanto corporeamente e sessualmente situata», è cosciente «del proprio limite ed aperta al suo trascendimento»⁴⁷. Per di più nel rapporto del reciproco amore coniugale «ognuno riconosce l'altro come la propria promessa e il proprio limite», in cui «la sessualità interseca la traiettoria della vita ed impegna la responsabilità delle persone»⁴⁸.

ANTONI STANKIEWICZ

⁴⁴ GIOVANNI PAOLO II, *Allocutio* (cf. nt. 35), 25 gennaio 1988, n. 4; 1180.

⁴⁵ GIOVANNI PAOLO II, *Allocutio* (cf. nt. 33), 5 febbraio 1987, n. 6; 1457.

⁴⁶ GIOVANNI PAOLO II, *Allocutio* (cf. nt. 35), 25 gennaio 1988, nn. 5-6; 1181-1182.

⁴⁷ G. COLZANI, *Antropologia teologica* (cf. nt. 39), 304.

⁴⁸ *Ibid.*, 305. Cf. I. BAUMGARTNER, *Psicologia pastorale. Introduzione alla prassi di una pastorale risanatrice* (tr. it.), Roma 1993, 489.